Articolo 24 dello Statuto - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione anche secondo programmazioni pluriennali.
- 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- a) approva, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, lett. a), dello Statuto, il bilancio di previsione del Conservatorio e le sue variazioni ed approva il rendiconto consuntivo;
- b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione:
- c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- e) è competente sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di ricerca e produzione derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
- f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e ne stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti, la destinazione;
- g) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Conservatorio, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- h) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
- i) approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
- j) svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Funzione Pubblica.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione è costituito:
- a) dal Presidente;
- b) dal Direttore:
- c) da un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
- d) da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
- e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
- 5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
- 6. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche, pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
- 7. I consiglieri di cui al comma 4, lettera e), e al comma 6, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
- 8. I membri non elettivi del Consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
- 9. Il Consiglio designa un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione esterni al Conservatorio.
- 10. La nomina dei componenti del Consiglio è disposta con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 11. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
- 12. D'intesa con il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.
- 13. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.